

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Nn. 19, 26 e 580-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE SALVI)

Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice civile in materia
di cognome dei coniugi e dei figli (n. 19)

**d’iniziativa dei senatori FRANCO Vittoria, FINOCCHIARO,
ANGIUS, AMATI, BASSOLI, CALVI, CARLONI, CASSON, DE
PETRIS, DONATI, FONTANA, GALARDI, GARRAFFA,
LEGNINI, LIVI BACCI, MONGIELLO, MONTALBANO, NEGRI,
PIGNEDOLI, PISA, RAME, ROSSA, SERAFINI, SILVESTRI,
VILLECCO CALIPARI e VITALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche al codice civile in materia di cognome della moglie
(n. 26)

d’iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli
(n. 580)

d’iniziativa del senatore CAPRILI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2006

*dei quali la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 19*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Disegni di legge:		
– n. 19: testo d’iniziativa dei senatori Franco Vittoria ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	9
– n. 26, d’iniziativa del senatore Manzione	»	15
– n. 580, d’iniziativa del senatore Caprili	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Con sentenza del 12 febbraio 2006, n. 61, la Corte costituzionale ha affermato che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome dei figli è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistica, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna».

La Corte costituzionale ha richiamato altresì il vincolo derivante da trattati internazionali, che impegnano gli stati contraenti, tra i quali l'Italia, a eliminare ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome familiare, sottolineando come a tale vincolo si siano già adeguati i maggiori stati europei.

Al tempo stesso, la Corte costituzionale dichiarava che la scelta tra le varie opzioni prospettabili per superare la predetta discriminazione esorbitava dai poteri della Corte medesima, dovendo tale scelta essere affidata alla discrezionalità del legislatore. In effetti i disegni di legge sottoposti in questa legislatura all'esame della Commissione giustizia, così come quelli sulla stessa materia presentati nella precedente legislatura, e così come gli emendamenti presentati in Commissione dal Governo, hanno proposto soluzioni diverse, ma tutte accomunate dall'esigenza, derivante dal vincolo costituzionale e da quello internazionale, di eliminare ogni forma di disparità tra uomo e donna.

Dopo approfondito dibattito, la Commissione giustizia ha elaborato il testo che si sottopone all'esame dell'Aula, e che ha assunto come base il disegno di legge n. 19, presentato dalla senatrice Vittoria Franco ed altri, assorbendo i disegni di legge n. 26 del senatore Roberto Manzione e n. 580 del senatore Miliziade Caprili.

Le innovazioni recate dal provvedimento riguardano due problematiche collegate ma differenti, concernenti rispettivamente il cognome dei coniugi, e la trasmissione ai figli del cognome dei genitori.

È stata altresì introdotta una norma finalizzata a realizzare il principio di eguaglianza anche rispetto alla filiazione (articolo 3).

2. Per quanto riguarda il primo profilo, va rammentato che, fino alla riforma del diritto di famiglia, di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, la materia era regolata dall'articolo 144 del codice civile (potestà maritale), che recitava: «il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza».

La perdita del cognome da parte della moglie rappresentava dunque una specificazione della soggezione di quest'ultima alla potestà del marito.

L'articolo 25 della predetta legge n. 151 del 1975, sganciando la questione del cognome da quella della determinazione dell'indirizzo della vita familiare, oggetto della novella dell'articolo 144, ha stabilito che la moglie aggiunge il proprio cognome a quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile.

La Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 13298 del 17 luglio 2004 - che, come si dirà ha rivestito particolare significato per quanto concerne la questione del cognome dei figli - ha però giustamente rilevato come tale soluzione, individuando comunque il cognome maritale come identificativo della nuova famiglia, in quanto unico cognome in comune tra i coniugi, non ha fatto venir meno la sostanziale disparità tra questi esistente, disparità che l'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione si propone di eliminare, stabilendo che ciascun coniuge con-

servi il proprio cognome all'atto del matrimonio.

Questa innovazione, di portata evidentemente meno incisiva rispetto a quelle concernenti l'attribuzione del cognome dei figli, da un lato recepisce una trasformazione ormai in gran parte avvenuta nel costume e nella coscienza comune, e dall'altro prende atto della circostanza che per tutte le finalità di legge - amministrative, fiscali, previdenziali, sanitarie e giudiziarie - il cognome originario della moglie è ormai l'unico che rileva ai fini della identificazione della persona, e ciò soprattutto in conseguenza dell'introduzione, nel nostro ordinamento, del codice fiscale, che come è noto non cambia con il matrimonio, e della sua progressiva affermazione in tutti i campi sopra indicati come strumento principe per l'identificazione dei soggetti di atti o fatti giuridicamente rilevanti.

3. Ben più complessa e innovativa, evidentemente, appare la parte della normativa proposta che concerne l'attribuzione del cognome ai figli.

Va preliminarmente osservato che non esiste nel nostro ordinamento una norma che disciplini espressamente l'attribuzione del cognome paterno ai figli nati in costanza di matrimonio.

La fonte della prassi per cui ai nuovi nati viene attribuito il cognome del padre va dunque individuata nella lettura sistematica delle norme sulla filiazione, tenendo in particolare conto del fatto che fino alla riforma del diritto di famiglia, per effetto della perdita del cognome della madre, il cognome paterno era senza alcun dubbio quello che identificava il cognome della famiglia. Si può pertanto affermare che l'attuale sistema di trasmissione necessaria del cognome paterno si configura come una sopravvivenza dell'istituto della potestà maritale, e dunque di una condizione anche sotto questo profilo incompatibile con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

La consapevolezza del carattere discriminatorio del sistema vigente (non solo sotto il profilo della disuguaglianza dei sessi di fronte alla legge, ma anche sotto il profilo della immediata riconoscibilità, e dunque dello stigma sociale, che può colpire i figli nati fuori dal matrimonio e non riconosciuti dal padre), si è progressivamente diffusa nell'opinione pubblica e nella coscienza giuridica italiana e internazionale.

In particolare, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna adottata a New York il 18 dicembre 1979, e ratificata in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132, impegna, all'articolo 16, gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari, e dunque ad assicurare, in condizione di parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome.

Anche il Consiglio d'Europa con la risoluzione n. 37 del 1978, e successivamente con le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, ha affermato l'incompatibilità delle discriminazioni di genere nella scelta del nome di famiglia con il principio di eguaglianza, e ha raccomandato agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome ai loro figli, nonché di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome per i figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori dal matrimonio, un indirizzo che nell'ultimo decennio ha trovato applicazione anche in diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il principio di uguaglianza tra marito e moglie nella trasmissione del cognome dei figli ha trovato negli ultimi anni una progressiva applicazione di numerose legislazioni straniere.

In proposito va rilevato che in Spagna, dove era tradizionale l'attribuzione al figlio del cognome paterno seguito da quello materno - fermo restando che solo il primo veniva trasmesso alle generazioni successive - la legge 5 novembre 1999, n. 40, ha stabilito che il padre e la madre possono accordarsi sull'ordine dei cognomi da dare al primogenito. In ogni caso però resta ferma la trasmissibilità del solo cognome paterno, una scelta che non ha mancato di suscitare critiche circa l'incompleta realizzazione del principio di uguaglianza.

Più avanzate appaiono le recenti innovazioni adottate in Germania e in Francia.

Nella Repubblica federale tedesca, premesso che a norma del paragrafo 1355 del *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) i coniugi possono optare tra la scelta di un cognome di famiglia - che può essere il cognome di uno solo dei coniugi, al quale l'altro coniuge può scegliere di aggiungere il proprio - ovvero il mantenimento dei rispettivi cognomi, il paragrafo 1616 prevede che, in questa seconda ipotesi, essi possano concordare, all'atto della nascita del primo figlio, quale dei loro cognomi attribuire alla prole.

In Francia, con la recente novella degli articoli 311-321 del codice civile, i genitori possono scegliere il cognome da attribuire al figlio tra quello paterno o quello materno, ovvero di attribuire entrambi i cognomi nell'ordine da loro stabilito, un sistema questo previsto ormai da molti anni anche in Inghilterra e nel Galles, dove i genitori possono addirittura attribuire al figlio un cognome diverso dai loro.

Per quanto riguarda invece gli orientamenti giurisprudenziali italiani sul tema, merita particolare considerazione la citata ordinanza n. 13298 del 2004, con cui la Corte di cassazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sugli articoli 143-*bis*, 236, 237, comma 2, 262, 299, comma 3, del codice civile, nonché sugli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 nella parte in cui pre-

vedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre, anche in presenza di una diversa volontà dei coniugi legittimamente manifestata.

La Corte costituzionale, come si è ricordato, con la sentenza n. 61 del 2006 ha dichiarato inammissibile tale questione sotto il profilo dell'impossibilità di un intervento manipolativo della Corte sulle norme citate, e tuttavia ha condiviso l'impostazione della predetta ordinanza della Corte di cassazione rilevando che l'attuale sistema di attribuzione del cognome non è più coerente con i principi dell'ordinamento, e in particolare con l'articolo 3 della Costituzione, e con gli orientamenti del diritto internazionale, e ha pertanto invocato l'intervento del legislatore.

Come è evidente anche dal precedente rapidissimo *excursus* di diritto comparato, le soluzioni in astratto possibili erano più di una: si sarebbe potuto infatti optare, ad esempio, per il doppio cognome obbligatorio, e all'interno di tale soluzione scegliere fra un sistema legale o volontario di individuazione dell'ordine dei cognomi.

È stata anche prospettata, in particolare dal disegno di legge n. 580 del senatore Caprili, la soluzione di rendere trasmissibile unicamente il cognome materno, una proposta che se ha certamente il pregio da un lato di valorizzare il significato biologico, psicologico e culturale della maternità, e dall'altro di eliminare alla radice il problema dell'identificazione dello stigma sociale per i figli nati fuori dal matrimonio, non sembra però soddisfare il principio dell'eguaglianza dei coniugi richiamato dalla Corte costituzionale e dalle Convenzioni internazionali.

4. L'impostazione che è prevalsa in Commissione è dunque ispirata ad un principio di libertà dei coniugi, analogamente a quanto previsto dalla recente legislazione di Germania e Francia.

L'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione, infatti, introduce nel codice civile

l'articolo 143-*bis-1* che dispone che al figlio di genitori coniugati è attribuito, secondo la volontà dei genitori, il cognome del padre o della madre, ovvero entrambi i cognomi dei genitori nell'ordine da questi concordato.

Al fine di sottolineare il rilievo nella trasmissione del cognome alla nuova generazione nella costituzione della famiglia, si è previsto che tale scelta possa essere effettuata con una dichiarazione congiunta all'atto del matrimonio. Proprio in relazione all'esigenza di attuare pienamente il principio della libertà dei coniugi cui si è inteso informare la nuova normativa, ed anche in considerazione del fatto che le vicende della vita familiare possono per vari motivi indurre i coniugi a mutare la scelta originaria, si è tuttavia stabilito che tale dichiarazione sia revocabile. In mancanza di tale dichiarazione, ovvero se questa sia stata revocata e non sostituita da un'altra, la scelta è effettuata all'atto della nascita del primo figlio.

In realtà l'attribuzione del cognome al primo figlio rappresenta il definitivo limite della libertà di scelta dei genitori nell'attribuzione del cognome, dal momento che si è inteso evitare che fratelli nati dagli stessi genitori possano avere un cognome diverso. Colui al quale sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, potrà poi trasmettere uno solo di questi cognomi ai figli, a sua scelta.

Una questione fortemente dibattuta in Commissione è stata quella dell'eventuale mancato accordo fra i genitori.

In proposito si è ritenuto di non seguire né la falsariga della legge tedesca, che attribuisce la soluzione della controversia al giudice - e ciò per evitare di alimentare controversie tra i coniugi e di ritardare l'attribuzione del cognome al nuovo nato - né il sistema francese di attribuire in caso di controversia la priorità al cognome paterno, una soluzione che finisce di fatto per contrastare con il richiamato principio di uguaglianza squilibrando evidentemente il potere di scelta del marito rispetto a quello della moglie.

Mentre si è rilevato un ampio consenso sulla scelta di attribuire al bambino in caso di controversia i cognomi di entrambi i genitori, è apparsa più ardua la decisione sul criterio per il quale viene stabilito l'ordine. È prevalsa l'idea che l'ordine sia quello alfabetico, limitatamente al primo cognome di ciascuno dei due genitori, nel caso in cui essi abbiano sia il cognome del padre che quello della madre.

La Commissione, accogliendo una proposta presentata con meritoria sensibilità dal Governo, ha ritenuto altresì che l'occasione rappresentata dalla riforma della normativa sulla trasmissione del cognome dei figli, fosse la sede più opportuna per un intervento di carattere generale finalizzato alla realizzazione del principio di uguaglianza anche rispetto alla filiazione.

È stato pertanto approvato l'articolo 3, che dispone la sostituzione in tutti i testi normativi vigenti delle espressioni «figlio legittimo e figlio naturale» con le altre «figlio nato nel matrimonio e figlio nato fuori del matrimonio». Tale formulazione pare tale da eliminare anche sul piano terminologico ogni residuo di negatività della condizione del figlio nato fuori del matrimonio.

In coerenza con i principi predetti, l'articolo 4 modifica l'articolo 262 del codice civile in materia di trasmissione del cognome ai figli nati fuori del matrimonio, stabilendo in primo luogo che in caso di riconoscimento contemporaneo i genitori attribuiscono il cognome al figlio a norma dell'articolo 143-*bis.1*.

In caso di riconoscimento di un solo genitore il figlio ne assume il cognome.

Per quanto riguarda l'ipotesi del caso in cui nei confronti di uno dei genitori la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento effettuato da un altro genitore, la Commissione ha ritenuto di dover tenere conto dei delicati profili psicologici che sono spesso collegati a simili situazioni.

Pertanto ha stabilito che il primo cognome del genitore che ha effettuato per secondo il riconoscimento, o la cui filiazione è stata accertata successivamente, può essere aggiunto al primo cognome del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento solo se questi lo consenta, e che comunque è necessario il consenso del minore che abbia compiuto i quattordici anni.

Coerentemente con l'impostazione della nuova disciplina, l'articolo 5 modifica l'articolo 237 del codice civile concernente i fatti costitutivi del possesso di stato, non solo stabilendo, al numero 1 del secondo comma del predetto articolo, che chi intenda dimostrare lo stato di figlio nato dal matrimonio debba aver sempre portato - invece del cognome del padre come fino ad oggi richiesto - il cognome del padre ovvero della madre ovvero di entrambi i genitori, e che abbia lo stesso cognome dei fratelli nati nel matrimonio, ma anche modificando il numero 2 del predetto secondo comma, nel senso di sostituire all'attuale formulazione - che, con evidente richiamo ad una visione patriarcale della famiglia, prevede tra le condizioni di prova della filiazione nel matrimonio che «il padre

abbia sempre trattata (la persona in questione) come figlio» - una formulazione che fa riferimento al genitore.

L'articolo 6 ha inteso adeguare alla nuova disciplina anche le disposizioni in merito al cognome dell'adottato, mentre l'articolo 7 modifica il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento sull'ordinamento dello stato civile, sia nel senso di adeguare alla nuova normativa le disposizioni sull'attribuzione del cognome al figlio legittimato, sia estendendo alla madre il divieto attualmente vigente di imporre ai figli il nome del proprio padre, e ciò perché la possibilità prevista dalla nuova legge di attribuire ai figli il cognome della madre fa sorgere il rischio di omonimia tra madri e figlie.

L'articolo 8, infine, reca disposizioni transitorie, stabilendo in primo luogo che la nuova normativa sul cognome dei figli si applichi ai nati dopo l'entrata in vigore della legge che non abbiano fratelli viventi, e che i cognomi attualmente esistenti composti da più parole sono considerati, ai fini della nuova legge, come un unico cognome.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FRANCO Vittoria
ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 143-*bis*. - (*Cognome dei coniugi*) - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-*bis*.1 - (*Cognome del figlio di genitori coniugati*) - Al momento della registrazione del figlio allo stato civile l'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico*:

«Art. 143-*bis*. - (*Cognome dei coniugi*). - **Con il matrimonio** ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

2. L'articolo 156-*bis* del codice civile è abrogato.

3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 2.

1. *Identico*:

«Art. 143-*bis*. 1 - (*Cognome del figlio di genitori coniugati*). - **Al figlio di genitori coniugati è attribuito, secondo la volontà dei genitori, il cognome del padre o quello della madre, ovvero entrambi i cognomi dei genitori nell'ordine da questi concordato.**

I genitori effettuano la scelta, con dichiarazione revocabile, all'atto del matrimonio ovvero, in mancanza o in caso di revoca, all'atto della nascita del primo figlio.

In caso di mancato accordo tra i genitori, ovvero in caso di morte, irreperibilità o incapacità di entrambi, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico, limitatamente al primo cognome di ciascuno.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Franco Vittoria ed altri*)

Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».

Art. 3.

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - (*Cognome del figlio*). - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi del primo comma dell'articolo 143-bis.1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ai figli **comuni** successivi al primo, **anche se nato prima del matrimonio, è attribuito** lo stesso cognome attribuito al primo.

Identico».

2. Al comma 1 dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chi compie la dichiarazione di nascita deve specificare, sotto la sua responsabilità, se c'è accordo fra i genitori sul cognome da attribuire al figlio, ai sensi del primo comma dell'articolo 143-bis.1 del codice civile, ovvero, ai fini di cui al terzo comma di tale articolo, se non c'è l'accordo fra i genitori».

Art. 3.

1. Le espressioni: «figlio legittimo» e «figlio naturale», ovunque ricorrano nelle disposizioni legislative vigenti, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «figlio nato nel matrimonio» e «figlio nato fuori del matrimonio».

Art. 4.

1. *Identico*:

«Art. 262. - (*Cognome del figlio*). - **Al figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto contemporaneamente da ambedue i genitori, è attribuito il cognome ai sensi dell'articolo 143-bis.1.**

In caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Franco Vittoria ed altri*)

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il **primo** cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge **al primo cognome** del genitore che per primo ha **effettuato il riconoscimento, con il consenso di quest'ultimo. È comunque necessario il consenso espresso del minore che abbia compiuto i quattordici anni.**

Ai figli successivi al primo, riconosciuti dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio».

Art. 5

1. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 237. - (Fatti costitutivi del possesso di stato). - Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

1) che la persona abbia sempre portato il cognome del padre ovvero della madre ovvero di entrambi i genitori che essa pretende di avere, e che comunque abbia sempre portato lo stesso cognome attribuito ai fratelli nati nel matrimonio che essa pretende di avere, di età maggiore della sua;

2) che il genitore che la persona pretende di avere l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al suo mantenimento e alla sua educazione;

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Franco Vittoria ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3) che la persona sia stata costantemente considerata come figlio nei rapporti sociali;

4) che la persona sia stata riconosciuta in qualità di figlio dalla famiglia».

Art. 6.

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 299. - (*Cognome dell'adottato*). - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Se il cognome dell'adottato è composto da due cognomi ai sensi dell'articolo 143-bis.1 o dell'articolo 262, egli indica quale cognome intende conservare. Se il cognome dell'adottante è composto da due cognomi, l'adottante indica quale cognome intende assegnare all'adottando.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, essi congiuntamente dichiarano quale dei loro cognomi intendono assegnare all'adottando. In caso di mancato accordo si attribuisce all'adottando uno solo tra i primi cognomi degli adottanti, in ordine alfabetico».

2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - 1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista, nei confronti degli adottanti, lo stato di figlio nato nel matrimonio.

2. L'adottato assume il cognome che i genitori hanno stabilito ai sensi del primo comma dell'articolo 143-bis.1 del codice civile e che hanno dichiarato nella domanda di adozione. In caso di disaccordo si applica il terzo comma dell'articolo 143-bis.1 del codice civile.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Franco Vittoria ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali».

Art. 7.

1. L'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - (Disposizioni sul cognome). -
1. Il figlio legittimato assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi del primo comma dell'articolo 143-bis.1 del codice civile. Tuttavia il figlio che sia maggiorenne alla data della legittimazione può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, il primo cognome di uno dei legittimanti.

2. Uguale facoltà di scelta è riconosciuta al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché al figlio di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile dai genitori o dal figlio, personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo».

2. Il comma 1 dell'articolo 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

«1. È vietato imporre al figlio lo stesso nome del padre o della madre vivente, di

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Franco Vittoria ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

un fratello o di una sorella viventi se ne derivi l'omonimia con il congiunto, nonché un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi».

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge relative all'attribuzione del cognome ai figli si applicano a tutti i nati dopo la data della sua entrata in vigore che non abbiano fratelli viventi nati dagli stessi genitori.

2. I cognomi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano composti da più parole si considerano quale cognome unico, per gli effetti degli articoli precedenti.

DISEGNO DI LEGGE N. 26

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MANZIONE

Art. 1.

1. Gli articoli 143-*bis* e 156-*bis* del codice civile, sono abrogati.

Art. 2.

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE N. 580

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CAPRILI

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 del codice civile è inserito il seguente:

«Il figlio assume il cognome della madre».

Art. 2.

1. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 237. - (*Fatti costitutivi del possesso di stato*). - Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

1) che la persona abbia sempre portato il cognome della madre che essa pretende di avere;

2) che la madre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al suo mantenimento e alla sua educazione;

3) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

4) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia».

Art. 3.

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - (*Cognome del figlio riconosciuto solo dal padre*). - Il figlio ricono-

sciuto solo dal padre assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti della madre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte del padre, il figlio naturale può assumere il cognome della madre, aggiungendolo o sostituendolo a quello del padre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome della madre».

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome della moglie».

Art. 5.

1. Gli articoli 143-bis e 156-bis del codice civile sono abrogati.

Art. 6.

1. Qualora, al momento della nascita, il padre abbia già altri figli che portano il suo cognome, i genitori devono dichiarare all'ufficiale di stato civile, entro tre giorni dalla nascita, il cognome che intendono dare al figlio. In caso di disaccordo, il figlio assume il cognome del padre.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.